

STATUTO

Costituzione

Art. 1: È costituita in Milano – Via Giovanni Cantoni 4 – un’associazione denominata *Milano oggi, domani e dopodomani* (dicitura in inglese *Milano becoming*) di seguito detta Associazione.

Il cambio d’indirizzo e di sede non comporta alcuna variazione né di statuto né di regolamento interno.

Finalità

Art. 2: Gli **scopi principali** dell’Associazione sono compiere nella città di Milano, in un contesto di cambiamenti economici, sociali, culturali e politici, un percorso di analisi e di produzione di conoscenze in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale e le forze sociali della società civile. Operare nel quadro di iniziative italiane ed europee sui temi della democrazia partecipativa, dei beni comuni, di diversità e di politiche di cittadinanza inclusiva costruendo occasioni di incontri e scambi con altri contesti e situazioni nazionali e internazionali, in una prospettiva dinamica e nella convinzione che a tutti è richiesto di “imparare a cambiare”.

Svolge questo compito attraverso:

- a) attività di ricerca e documentazione;
- b) elaborazione di strumenti di osservazione e di lettura;
- b) progetti e attività formative rivolte prevalentemente ai giovani;
- c) collaborazioni con gli enti locali, associazioni, università, fondazioni e istituti internazionali;
- d) organizzazione e partecipazione a conferenze, seminari nazionali e internazionali;

Per tali scopi l’Associazione potrà:

- 1) avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati;
- 2) raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l’economia e la funzionalità dell’Associazione e a favorirne lo sviluppo;
- 3) dare la propria adesione a quelle associazioni o enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
- 4) svolgere qualunque attività connessa e affine agli scopi stessi;
- 5) compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.

L’Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta o differita.

Soci

Art. 3: Il numero dei soci è illimitato e si distinguono in:

- soci fondatori;
- soci ordinari: coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative, se previste dall’Assemblea;
- soci sostenitori: non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto a essere

informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione;

- soci onorari: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, ove previsto, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Il Consiglio Direttivo potrà elaborare regolamenti nei quali saranno specificati i requisiti delle singole categorie di Associati e le condizioni alle quali gli stessi dovranno attenersi. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 4: Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un'apposita domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

All'atto della richiesta verrà effettuata l'iscrizione nel Libro Soci e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente; sul ricorso si pronuncerà l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria e varrà la maggioranza semplice.

Art. 5: La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Art. 6: I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento della quota associativa se prevista dall'Assemblea.

Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

Art. 7: Perdita della qualifica di socio.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale, se prevista, o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o ente.

Art. 8: Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e hanno effetto a partire dalla annotazione sul Libro Soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel Libro Soci.

Art. 9: Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale qualora versato.

Patrimonio sociale e Rendiconto economico

Art. 10: Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione.

I proventi sono costituiti da:

- quota associativa, se prevista dall'Assemblea;
- contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
- contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- contributi di organismi internazionali.

Art. 11: L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 12: L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto. Una parte di esso potrà essere accantonata a fondo di riserva. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale.

Organi sociali

Art. 13: Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Elezioni

Art. 14: Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni cinque anni e saranno tenute, se richiesto, a scrutinio segreto.

Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci maggiorenni. Ogni associato dispone di un solo voto e non può essere portatore di più di una delega.

Per le elezioni degli organismi direttivi dovranno essere riportati nel Libro Verbali il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche.

Assemblea

Art. 15: L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Le riunioni sono convocate dal Presidente dell'Associazione, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta, inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione potrà aver luogo nello stesso giorno o in un giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di convocazione.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno i 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

All'Assemblea sono attribuite le decisioni più rilevanti quali:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo (non sono ammessi meccanismi di cooptazione);
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto; stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- delibera su ogni altra proposta che verrà sottoposta dal Consiglio Direttivo.

Art. 16: Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza semplice dei presenti. Alle votazioni partecipano tutti i soci presenti.

Consiglio Direttivo

Art. 17: Il Consiglio Direttivo, a eccezione del primo che viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione, è composto da un minimo di 5 consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.

Art. 18: Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispose all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni,

i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 4

Art. 19: Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e, in mancanza, dal Vice-Presidente. Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, in tutto o in parte.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno trascritte, da un componente dello stesso designato dal presidente, sul Libro Verbali.

Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 20: I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade.

Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti, che resta in carica fino all'Assemblea successiva.

Nel caso di decadenza della maggioranza dei consiglieri si dovrà procedere a una nuova elezione.

Art. 21: Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

A tal fine deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare eventuali regolamenti interni;
- discutere e approvare il piano di tesseramento sociale annuale, qualora previsto;
- deliberare circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci;

Presidente

Art. 22: Il Presidente rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione e ne esercita il coordinamento. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi.

In caso di prolungata assenza o impedimento del Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al Vice-Presidente.

Collegio Arbitrale

Art. 23: Qualsiasi controversia relativa al presente statuto è devoluta esclusivamente alla cognizione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri di cui uno nominato dal Presidente dell'Associazione, uno dalla parte in contenzioso ed il terzo dal Presidente dell'Ordine dei dottori Commercialisti.

Il Collegio Arbitrale deciderà inappellabilmente e senza alcuna formalità, con il solo obbligo di sentire le parti.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 24: Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci. Il Patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Norma di rinvio

Art. 25: Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.